



STATUTO DEL MOVIMENTO "NOVA CIVILITAS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata: "NOVA CIVILITAS", da ora in avanti identificata anche come "Movimento", con sede legale nel Comune di Roma, Via Gregorio VII n.108.
2. La sede del Movimento potrà essere trasferita altrove, purché sempre nel territorio della Repubblica italiana, con delibera del Consiglio Direttivo approvata a maggioranza assoluta dei due terzi dei membri con diritto di voto.
3. La durata del Movimento è illimitata, fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare lo scioglimento anticipato del Movimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei tre quarti dei membri con diritto di voto.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. Il Movimento non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:
 - ricostruire la coscienza di un popolo cristiano in Italia, attraverso un'azione nell'ambito della cultura, delle opere sociali e della politica;
 - incentivare la difesa e la valorizzazione del patrimonio identitario ereditato dalle radici giudaico-cristiane del nostro Paese e della stessa Europa, anche attraverso il sostegno a forme di partecipazione attiva in campo politico ed istituzionale;
 - promuovere e difendere la piena e corretta applicazione di tutti i principi iscritti nel diritto naturale;

- promuovere e difendere la dimensione pubblica della fede cristiana ed il diritto all'obiezione di coscienza rispetto a qualsiasi disposizione normativa o provvedimento d'autorità, che possa direttamente o indirettamente integrare una violazione della legge naturale;
- favorire il recupero e la valorizzazione dell'identità culturale e della tradizione del popolo italiano, al fine di suscitare nuovi modelli di creatività civile ed economica;
- favorire l'aggregazione di realtà ed esperienze culturali, politiche, religiose, economiche e sociali che si rifanno ad una concezione antropologica cristiana, anche attraverso un'azione sinergica e inclusiva;
- riaffermare la preminenza della funzione della famiglia naturale, fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna, quale soggetto fondamentale e insostituibile per la vita della società;
- riaffermare la preminenza del valore sacro ed intangibile della vita di ogni essere umano, specialmente se debole, innocente, indifeso e non ancora nato, dal suo concepimento fino alla morte naturale, nella piena consapevolezza che sul riconoscimento di tale diritto si fonda l'umana convivenza e la stessa comunità politica;
- promuovere studi, progetti e iniziative intese alla valorizzazione di una piena ed autentica libertà educativa, con particolare attenzione all'esperienza delle scuole parentali, anche attraverso l'istituzione di una rete capace di sviluppare forme creative di aggregazione ed esprimere potenzialità sinergiche;
- promuovere studi, progetti ed iniziative intese a valorizzare forme di creatività nell'ambito del lavoro, e forme di cooperazione tra imprenditori, lavoratori e giovani alla prima occupazione;
- progettare sinergie imprenditoriali finalizzate anche ad una migliore valorizzazione delle risorse economiche e umane, nonché a creare nuove opportunità di lavoro ed erogazione comune di servizi;
- promuovere studi, progetti e iniziative finalizzati a valorizzare il ruolo dei soggetti operanti nel Terzo Settore e del cosiddetto "capitale sociale";
- promuovere studi, progetti e iniziative finalizzati a valorizzare il principio di sussidiarietà, declinato in tutti gli ambiti e settori in cui risponda a giustizia morale cristiana applicarlo, a cominciare da quello sociale, economico, ed istituzionale;
- promuovere ed incentivare, attraverso idonee iniziative, una concezione cristiana dell'attività sportiva, che sappia incidere sulla formazione della persona, sulle relazioni umane e sulla spiritualità;

- promuovere il miglioramento della società civile attraverso un sistema premiante e meritocratico, che valorizzi le migliori intelligenze della nostra terra, mettendole in condizione di operare e di competere solo sulla base delle esperienze e dei meriti oggettivamente riscontrati, soprattutto per rendere un servizio e migliorare la qualità della vita, in particolare delle fasce più deboli, degli anziani, dei disabili, dei disoccupati.
2. Il Movimento può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Associati)**

1. Gli associati del Movimento si dividono in associati Fondatori, ovvero coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo del Movimento, ed associati Ordinari.
2. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei propri membri con diritto di voto, e il Presidente motu proprio, possono nominare associati Fondatori, successivamente alla costituzione del Movimento.
3. Possono aderire al Movimento, in numero illimitato, tutte le persone fisiche e/o enti (ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni, comitati, fondazioni, persone giuridiche, società di persone o di capitali, cooperative, consorzi, ecc.) che ne condividano le finalità e siano interessati a contribuire nel raggiungerle, partecipando alle attività del Movimento con la propria opera, le proprie competenze e/o le proprie conoscenze.
4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Comitato Esecutivo una domanda scritta nella quale saranno contenute l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.
5. L'ammissione dell'associato è insindacabilmente ed inappellabilmente accettata o rifiutata dal Comitato Esecutivo a maggioranza semplice dei propri membri con diritto di voto.
6. Se a richiedere l'ammissione al Movimento fosse una persona minorenni, la domanda di iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale ovvero tutore o curatore.

7. In caso di approvazione della domanda di iscrizione al Movimento, il nuovo associato dovrà regolarizzare il versamento (qualora non compiuto in sede di inoltro della richiesta) della relativa quota associativa entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione allo stesso.
8. L'appartenenza al Movimento è a tempo indeterminato ed obbliga l'associato al versamento della quota associativa nei termini e nell'ammontare stabiliti dal Comitato Esecutivo.
9. L'associato non in regola col versamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali sanzioni e/o interessi, oltre a quanto previsto in prosieguo di Statuto (non ha diritto di voto, non può partecipare alle riunioni degli organi associativi, né prendere parte alle attività del Movimento, ecc.), potrà essere escluso dal Movimento, qualora, previa diffida scritta del Comitato Esecutivo, non regolarizzasse la propria posizione economica.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività del Movimento e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali del Movimento;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Movimento;
 - concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività nell'ambito culturale, delle opere e politico;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
2. Ogni associato, iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, ha diritto di intervento e di voto in seno all'Assemblea, facendosi eventualmente rappresentare da un altro associato con diritto di voto, previa delega scritta.
3. Ciascun associato non può rappresentare in Assemblea più di tre associati.
4. Ad ogni associato, sia esso persona fisica od ente che sia, è sempre attribuito un solo voto, salvo quanto previsto per i rappresentanti regionali al successivo art.8
5. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare Atto Costitutivo, Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- svolgere in maniera personale, diretta, attiva, costante e diligente la propria attività e funzione associativa, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per le finalità del Movimento sancite nell'Atto Costitutivo e nello Statuto, mettendo a disposizione tempo e capacità, sia all'interno, che all'esterno del Movimento, in modo spontaneo e gratuito, senza alcuna retribuzione, salvo rimborsi delle eventuali spese sostenute e documentate in ragione della propria carica e/o funzione e/o incarico, sempre insindacabilmente decisi e liquidati, *ex ante* o *ex post*, dal solo Comitato Esecutivo;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità ed i termini annualmente stabiliti dal Comitato Esecutivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso od esclusione.
2. I diritti di partecipazione al Movimento e la quota associativa non sono trasferibili inter vivos, trasmissibili mortis causa e nemmeno rivalutabili.
3. L'associato può sempre recedere dal Movimento.
4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comitato Esecutivo ed ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione da parte del destinatario.
5. L'esclusione dell'associato (sia a seguito di un esposto, che d'ufficio) può essere deliberata dal Comitato Esecutivo, a proprio insindacabile ed inappellabile giudizio, nei confronti dell'associato che:
 - abbia gravemente contravenuto agli obblighi previsti nell'Atto Costitutivo e nello Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi;
 - abbia arrecato gravi danni materiali e/o morali al Movimento;
 - abbia assunto pubblicamente posizioni ed esprima opinioni incompatibili con gli scopi, le finalità, le attività e gli ideali del Movimento;
 - abbia svolto attività in contrasto con gli scopi, le finalità, le attività del Movimento e/o abbia comunque tenuto una condotta incompatibile con l'appartenenza al Movimento e comunque riprovevole all'interno e fuori della compagine associativa;
 - sia moroso, nonostante la diffida inoltratagli, nel pagamento della quota associativa.

6. La decisione, insindacabile ed inappellabile, di esclusione dell'associato viene assunta dal Comitato Esecutivo con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, previa contestazione e richiesta all'interessato di inoltrare comunicazione scritta (da inviarsi al Comitato Esecutivo entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta), contenente eventuali giustificazioni e/o richiesta di audizione orale (accordabile o rifiutabile, ad insindacabile giudizio del Comitato Esecutivo).

7. Nell'eventualità in cui il procedimento di esclusione dovesse essere celebrato nei confronti di un membro del Comitato Esecutivo, l'interessato al procedimento non potrà votare.

8. Gli eredi dell'associato deceduto e gli associati receduti od esclusi non possono ripetere quote e/o contributi versati, che sono irripetibili, non rivalutabili ed intrasmisibili, così come non hanno e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio associativo a causa della perdita della qualifica di associato.

ART. 6 (Organi)

1. Sono organi del Movimento:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- le Comunità locali;
- il Revisore dei conti;
- il Proboviro.

ART. 7 (Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e con diritto di voto.
2. Ciascun associato può parteciparvi di persona o per delega rilasciata per iscritto e specificatamente per l'assemblea convocata, apponibile anche in calce all'eventuale convocazione indirizzata al delegante.
3. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

4. L'Assemblea delibera su proposte ed indirizzi programmatici da sottoporre al Comitato Esecutivo, e su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente e la convocazione, contenente luogo, data ed ora della prima convocazione e dell'eventuale seconda (che può avvenire anche nel medesimo giorno della prima convocazione, ma in ora successiva), nonché l'ordine del giorno, avviene mediante affissione della stessa nei locali sede del Movimento per almeno i quindici giorni immediatamente antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea e sino al suo termine, oltre che (eventualmente, insindacabilmente e cumulativamente) mediante inoltro della stessa a tutti gli associati (iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e con diritto di voto), avvalendosi, a tale scopo, di modalità tradizionali (lettera espresso, raccomandata r/r, telegramma) e/o modalità telematiche (telefax, mail, pec, WhatsApp, sms, ecc.), idonee a verificarne la consegna al destinatario, presso uno degli indirizzi e/o recapiti risultanti dal libro associati.
6. La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Presidente motu proprio, può essere disposta anche su richiesta del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo o di almeno un terzo degli associati del Movimento iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e con diritto di voto. In tali casi, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro trenta giorni dalla convocazione.
7. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
8. Può essere convocata presso la sede legale o altrove, purché nel **TERRITORIO** della Repubblica Italiana.
9. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza (in proprio o per delega) della metà più uno degli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e con diritto di voto.
10. In eventuale seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati (iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e con diritto di voto) presenti (in proprio o per delega).
11. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere adottate a maggioranza semplice dei presenti.
12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza e/o impossibilità dal membro più anziano del Comitato Esecutivo, con l'assistenza d'un Segretario, nella figura del Tesoriere o, in caso di sua mancanza e/o impossibilità, da un associato

eletto ad ogni Assemblea tra i propri componenti presenti, che ne redige il verbale, sottoscritto dal medesimo e da chi ha presieduto l'Assemblea.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Tesoriere, dagli associati Fondatori, e dura in carica cinque anni.
2. Il Consiglio Direttivo può riunirsi in qualsiasi luogo della Repubblica italiana e viene convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto del Movimento.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni rispetto alla data fissata.
4. La convocazione della riunione, contenente luogo, data, ora ed ordine del giorno, avviene mediante inoltro della stessa a tutti i membri, avvalendosi, a tale scopo, di modalità tradizionali (lettera espresso, raccomandata r/r, telegramma) e/o modalità telematiche (telex, mail, pec, whatsapp, sms, ecc., idonee a verificarne la consegna al destinatario, presso uno degli indirizzi e/o recapiti risultanti dal libro associati.
5. Qualora per la riunione non fosse previsto un luogo d'incontro personale di tutti i membri e comunque qualora fosse prevista e/o tenuta con soli collegamenti telematici, che abbiano le caratteristiche di cui appresso, la stessa si intende convenuta e tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.
6. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo con diritto di voto, e, in tal caso, il Presidente deve provvedere, con le medesime modalità e tempistiche che se fosse motu proprio, alla convocazione della riunione entro trenta giorni dalla richiesta, riunione che deve tenersi entro quindici giorni dalla convocazione.
7. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza (in proprio o per delega) di almeno la metà (con eventuale arrotondamento per eccesso) dei propri componenti con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
8. Ogni membro non può essere portatore di più di due deleghe e ciascun rappresentante regionale ha un voto per ogni cinquanta iscritti al Movimento residenti nella propria regione, risultanti dal libro degli associati e dall'ultima eventuale comunicazione di cambio residenza.

9. È possibile partecipare alle riunioni anche se non fisicamente presenti, purché il soggetto impossibilitato a presenziare di persona sia raggiungibile con sistemi telematici che consentano di verificare l'identità di colui con cui si è collegati telematicamente, così come la possibilità di questi di vedere o quanto meno udire quel che avviene nel corso della riunione ed intervenire.

10. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza e/o impossibilità, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, con l'assistenza d'un Segretario, nella figura del Tesoriere o, in caso di sua mancanza e/o impossibilità, da un membro eletto ad ogni riunione dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti presenti, che ne redige il verbale, sottoscritto dal medesimo e da chi ha presieduto la riunione.

11. Il Consiglio Direttivo:

- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e sullo spostamento della sede del Movimento, a maggioranza assoluta due terzi dei propri componenti con diritto di voto;
- delibera sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio del Movimento, a maggioranza assoluta dei tre quarti dei propri componenti con diritto di voto;
- delibera sull'approvazione del rendiconto del Movimento;
- nomina del Presidente;
- nomina del Tesoriere;
- nomina del Revisore;
- nomina del Proboviro.
- su ogni altro argomento relativo alla attuazione degli scopi e finalità associativi, che non sia espressamente riservato dagli Atti Costitutivo e dallo Statuto e/o dalla legge alla competenza dell'Assemblea o del Comitato Esecutivo.

12. La richiesta di modifica degli Atti Costitutivo e Statuto può essere avanzata da qualsiasi membro del Consiglio Direttivo, da uno qualsiasi degli organi associativi e da almeno cinquanta associati con diritto di voto.

13. In caso di scioglimento del Movimento, il Consiglio Direttivo può nominare uno o più liquidatori, stabilendone poteri e numero, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. In tal caso, tutto il patrimonio del Movimento dev'essere devoluto, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, ad un soggetto privato non lucrativo, di utilità sociale e con medesime finalità del Movimento, il tutto secondo le direttive date ai liquidatori dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Comitato Esecutivo)

1. Il Comitato Esecutivo, organo di gestione, amministrazione e conduzione del Movimento per il perseguimento e raggiungimento degli scopi e finalità associative, è composto dal Presidente, dal Tesoriere e da un massimo di dodici componenti scelti personalmente dal Presidente tra gli associati persone fisiche con diritto di voto.
2. Il Comitato Esecutivo può riunirsi in qualsiasi luogo della Repubblica italiana e viene convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, e comunque almeno una volta l'anno per la predisposizione del rendiconto del Movimento da sottoporre al Consiglio Direttivo per la sua approvazione.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno tre giorni prima della data fissata e la convocazione, contenente luogo, data, ora ed ordine del giorno, avviene mediante inoltro della stessa a tutti i membri, avvalendosi, a tale scopo, di modalità tradizionali (lettera espresso, raccomandata r/r, telegramma) e/o modalità telematiche (telefax, mail, pec, WhatsApp, sms, ecc.), idonee a verificarne la consegna al destinatario, presso uno degli indirizzi e/o recapiti risultanti dal libro associati.
4. Qualora per la riunione non fosse previsto un luogo d'incontro personale di tutti i membri e comunque qualora fosse prevista e/o tenuta con soli collegamenti telematici, che abbiano le caratteristiche di cui appresso, la stessa si intende convenuta e tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato Esecutivo con diritto di voto, e, in tal caso, il Presidente deve provvedere, con le medesime modalità e tempistiche che se fosse motu proprio, alla convocazione della riunione entro trenta giorni dalla richiesta, riunione, che deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
6. Il Comitato Esecutivo è regolarmente costituito con la presenza (in proprio o per delega) di almeno la metà (con eventuale arrotondamento per eccesso) dei propri componenti con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
7. Ogni membro non può essere portatore di più di due deleghe.
8. È possibile partecipare alle riunioni anche se non fisicamente presenti, purché il soggetto impossibilitato a presenziare di persona sia raggiungibile con sistemi telematici che consentano di verificare l'identità di colui con cui si è collegati telematicamente, così come la possibilità di questi di vedere o quanto meno udire quel che avviene nel corso della riunione ed intervenire.

9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza e/o impossibilità, dal membro più anziano del Comitato Esecutivo, con l'assistenza d'un Segretario, nella figura del Tesoriere o, in caso di sua mancanza e/o impossibilità, da un membro eletto ad ogni riunione dal Comitato Esecutivo tra i propri componenti presenti, che ne redige il verbale, sottoscritto dal medesimo e da chi ha presieduto la riunione.

10. Il Comitato Esecutivo delibera su:

- gestione, amministrazione e conduzione del Movimento per il perseguimento e raggiungimento degli scopi e finalità associative;
- ammontare, modalità e termini di versamento della quota associativa;
- predisposizione del rendiconto del Movimento da sottoporre al Consiglio Direttivo per la sua approvazione;
- esclusione degli associati.

11. Il Presidente può delegare ad uno dei componenti del Comitato Esecutivo la funzione di coordinare i responsabili delle singole aree operative del Movimento a livello nazionale.

ART. 10 (Presidente)

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, è persona fisica eletta dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri componenti con diritto di voto, e dura in carica dieci anni.
2. Il Presidente è garante dell'unità del Movimento, della corretta applicazione degli Atto Costitutivo e Statuto e della puntuale realizzazione dell'attività programmata in ambito culturale, delle opere e politico.
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
4. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a loro rispettiva ratifica nella prima riunione utile.

ART. 11 (Tesoriere)

1. Il Tesoriere, persona fisica eletta dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema del progetto di rendiconto, da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo;
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità del Movimento, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo e/o del Presidente;
 - in caso di prolungata assenza e/o impossibilità del Presidente, convoca, in sua vece e per quanto di volta in volta relativo, l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo per quanto necessario ed urgente al Movimento e, nell'eventualità di accertate irrimediabile assenza e/o irreversibile impossibilità o morte del Presidente, convoca il Consiglio Direttivo per la nuova elezione.
2. Competono al Tesoriere la rappresentanza legale e giudiziaria e, quindi, il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che si rendano necessari per l'espletamento dell'attività amministrativa del Movimento, compresa la stipula di qualsiasi contratto bancario e l'utilizzo di affidamenti in conto corrente.
 3. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Proboviro.

ART. 12 (Comunità)

1. Possono costituirsi articolazioni locali del Movimento, denominate Comunità.
2. Le Comunità assumono la qualifica giuridica del comitato disciplinato dal codice civile ed hanno piena autonomia gestionale, amministrativa, patrimoniale, contabile e relativa autonoma responsabilità.
3. Ciascuna Comunità disciplina autonomamente la propria struttura organizzativa.
4. Tutte le Comunità debbono comunque agire nel completo e massimo rispetto dell'Atto Costitutivo e dello Statuto del Movimento, degli eventuali Regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi nazionali, delle direttive e disposizioni degli organi nazionali del Movimento, pena lo scioglimento delle stesse e la devoluzione dell'eventuale attivo residuo al Movimento.

ART. 13
(Revisore)

1. Il Revisore è nominato dal Consiglio Direttivo scelto tra gli associati con diritto di voto.
2. Il Revisore:
 - controlla l'amministrazione del Movimento;
 - vigila sull'osservanza delle leggi, dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - esprime il proprio parere di regolarità sullo schema del progetto di rendiconto annuale, sull'eventuale stato patrimoniale e sugli altri documenti contabili redatti sottoscrivendoli prima che siano presentati al Comitato Esecutivo per l'approvazione;
 - partecipa, senza diritto di voto e su richiesta del Comitato Esecutivo, alle riunioni in cui lo stesso Comitato Esecutivo è chiamato all'approvazione della documentazione sottoposta al vaglio del Revisore.
3. La carica di Revisore è irrevocabile per tutta la durata del mandato ed incompatibile con quella di Tesoriere.

ART. 14
(Proboviro)

1. Ogni e qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli organi, tra organi ed associati, oppure tra associati, circa l'interpretazione, l'esecuzione e la validità dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, e/o qualsiasi azione direttamente o indirettamente riconducibile ad obblighi e/o diritti derivanti dal rapporto associativo, è devoluta in via esclusiva alla determinazione inderogabile, insindacabile ed inappellabile di un Proboviro.
2. Al Proboviro possono essere sottoposti e/o richiesti, dal Consiglio Direttivo e/o dal Comitato Esecutivo, pareri vincolanti in ordine a qualsiasi tema e/o argomento inerente al Movimento, ed anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pareri sui requisiti degli associati e sulle cause d'incompatibilità, pareri in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative, contabili, ecc., pareri in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità e/o grave difficoltà di funzionamento di organi, ecc..
3. Il Proboviro è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno tra gli associati persone fisiche con diritto di voto.

4. Il Proboviro, sollecitato nella propria azione con istanza da inoltrargli a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, giudica "ex bono ed aequo" in via esclusiva, inderogabile, insindacabile ed inappellabile, con procedura semplice ed irrituale, che garantisca il contraddittorio e senza la necessità di motivazione alcuna.
5. Il Proboviro può anche adottare le sanzioni accessorie alternative dell'ammonizione, della censura e dell'esclusione.
6. La determinazione del Proboviro ha effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
7. Nell'eventualità in cui il Proboviro fosse parte di una controversia, il Consiglio Direttivo è chiamato a nominare un ulteriore Proboviro, sempre al proprio interno tra gli associati persone fisiche con diritto di voto.

ART. 15

(Incompatibilità e durata delle cariche)

1. Non ricorre alcuna incompatibilità nel ricoprire più cariche, funzioni, ruoli e figure all'interno del Movimento, fatte salve quelle espressamente indicate nell'Atto Costitutivo e/o nello Statuto.
2. Tutte le cariche associative, tranne quella del Presidente, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere degli organi di cui fanno parte.

ART. 16

(Risorse economiche)

1. Il Movimento trae le risorse economiche per l'esercizio e svolgimento dell'attività associativa da:
 - acquisizioni, a qualunque titolo, di beni mobili ed immobili, e relative rendite;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - quote annuali di iscrizione;
 - contributi di associati e/o di terzi (Stato e/o enti e/o organismi anche internazionali e/o istituzioni pubbliche e/o imprese e/o aziende di qualsiasi tipo e/o privati);
 - proventi derivanti dalle attività organizzate dal Movimento;

- erogazioni, elargizioni, donazioni pubbliche e/o private, lasciti testamentari accettati con beneficio d'inventario;
- rimborsi;
- eventuali avanzi di gestione;
- riserve accantonate formate con utili;
- ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge.

ART. 17 **(Quote sociali)**

1. Le quote associative d'iscrizione ed annuale sono stabilite dal Comitato Esecutivo e sono il contributo ordinario dell'associato.
2. La quota associativa, non è frazionabile, né ripetibile in caso di decesso, recesso, esclusione (cioè per la perdita della qualità di associato), e deve essere versata entro il 31 Gennaio dell'anno di competenza.
3. Gli associati non in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso e/o dei precedenti e/o degli eventuali sanzioni e/o interessi, non hanno diritto di voto, non possono partecipare alle riunioni degli organi associativi, né prendere parte alle attività del Movimento. Essi non sono elettori, non possono essere eletti alle cariche, funzioni, ruoli e figure sociali e, qualora le ricoprissero, ne possono essere dichiarati decaduti qualora, previa diffida scritta del Comitato Esecutivo, non regolarizzassero la loro posizione economica.

ART. 18 **(Rendiconto)**

1. L'esercizio associativo si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il rendiconto è annuale, si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed è redatto ai sensi di legge.
3. Il Comitato Esecutivo predispone la bozza del rendiconto annuale consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo per la relativa approvazione, che deve avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Il rendiconto del Movimento, redatto con una chiara rappresentazione della situazione economico-finanziaria, si compone del rendiconto economico (da cui debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti) e degli eventuali stato patrimoniale e nota integrativa, nonché di una eventuale nota informativa sullo svolgimento

delle attività e quanto realizzato/da realizzarsi in ordine al raggiungimento delle finalità associative.

5. La bozza di rendiconto deve essere depositata, a disposizione dei membri del Consiglio Direttivo, presso la sede del Movimento, almeno quindici giorni prima della riunione d'approvazione.
6. Non possono essere in nessun caso distribuiti, sia direttamente che indirettamente, utili e/o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi e/o riserve e/o capitale, per tutta la durata del Movimento, a meno che la destinazione e/o la distribuzione siano previste dalla legge e siano disposte a beneficio di altre organizzazioni non lucrative di simili finalità ed utilità.
7. Eventuali utili e/o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente e/o indirettamente connesse e/o accessorie.
8. Il movimento può sostenere, contribuire e finanziare altre persone e/o associazioni e/o enti, di qualsiasi tipologia e genere essi siano, per il compimento di loro attività e/o il raggiungimento di loro finalità e/o utilità analoghe alle proprie.

ART. 19 (Dipendenti)

1. Nei limiti necessari a realizzare scopi e finali del Movimento, per il raggiungimento dei quali non è sufficiente l'attività di volontariato, il Movimento può assumere dipendenti che debbono essere assicurati a sensi di legge e per la responsabilità civile verso i terzi.
2. I rapporti tra il Movimento ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro inerente all'attività prestata o prevalente.

ART. 20 (Collaborazione di lavoro autonomo)

1. Il Movimento, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo e/o di professionisti anche intellettuali, che debbono essere assicurati a sensi di legge e per la responsabilità civile verso i terzi.
2. I rapporti tra il Movimento ed i collaboratori di lavoro autonomo e/o di professionisti anche intellettuali sono disciplinati dalla legge.

3. Il Movimento potrà anche avvalersi di enti, società, aziende, cooperative, secondo rapporti disciplinati dalle norme di legge, che dovranno anch'essi essere assicurati ai sensi di legge e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto si fa riferimento e rinvio alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni non riconosciute.

